

Scuole paritarie, chiarimento dopo il caos I ministeri: non devono pagare Imu e Tasi

Per il Testo unico delle imposte sui redditi sono «enti commerciali», ma i dicasteri dell'Economia e dell'Istruzione specificano i criteri per l'esenzione. Per ognuna un risparmio di 5-10 mila euro

SUSANNA PESENTI

Le scuole paritarie pagano o non pagano Imu e Tasi? Non le pagano.

Effettuati tutti i controlli necessari e richiesti i pareri tecnici, le scuole paritarie che rispettano i corrispettivi medi percepiti non devono pagare Imu e Tasi, esattamente come non pagano queste tasse le scuole statali.

È una boccata d'ossigeno (in media pari ad alcune migliaia di euro, fra i 5 e i 10 mila secondo i casi), soprattutto per le scuole d'infanzia che sono quasi sempre gestite da parrocchie o associazioni di genitori che riescono a mantenerle aperte con grandi sacrifici.

Casimiro Corna, presidente regionale della Fism, la Federazione che raccoglie le scuole di ispirazione cristiana, è ragionevolmente ottimista sulla questione, anche se mette in conto altri chiarimenti entro il 30 settembre. Nei giorni scorsi, dopo la soddisfazione per la buona notizia, si era però diffusa l'incertezza.

Questo perché le scuole, in quanto erogatrici di un servizio a pagamento, sono considerate per il Tuir, il Testo unico delle imposte sui redditi, «enti commerciali» anche quando non hanno fini di lucro.

Il testo del decreto del Mef (ministero Economia e finanza) del 26 giugno, diffuso poi dal Miur (ministero dell'Istruzione) autorizza l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi per gli «enti non commerciali», anche se poi il documento fa esplicito riferimento alle scuole. Cattiva costruzione del testo, per cui i burocrati non supererebbero la prova Invalsi di italiano? Un margine reale di ambiguità c'è, perché enti «non commerciali» sono solo le parrocchie e le con-

gregazioni religiose: «Una prima interpretazione perciò – spiega il presidente della Fism – limiterebbe le esenzioni solo alle scuole gestite da parrocchie o congregazioni religiose. Se si parla di scuole d'infanzia, in provincia di Bergamo ce ne sono 243, delle quali 127 parrocchiali e 20 gestite da congregazioni. Quindi le altre, gestite da associazioni o fondazioni, gli ex Ipab per capirci, secondo questa linea sarebbero escluse dall'esenzione. Ma secondo i nostri controlli, per fortuna non è così».

Infatti, se il testo comparso sul sito del Miur parla all'inizio di «enti non commerciali» per la presentazione della dichiarazione

Corna (Fism): per la prima volta ammesso un costo per studente che vale per tutti

unica Imu-Tasi, poi specifica quali siano le modalità di esenzione per le «attività didattiche dirette all'istruzione e alla formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53» (quella che istituisce la parità scolastica). Le attività didattiche si ritengono svolte con «modalità non commerciali» se: «l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; sono osservati gli obblighi di accoglienza di alunni con disabilità, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di cor-

rispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio». Questi requisiti sono validi anche per le «sezioni primavera» (istituite dall'articolo 1, comma 630, della legge 296 del 27 dicembre 2006) che riguardano i bambini fra i due e i tre anni e sono istituite dentro le scuole d'infanzia.

Il «corrispettivo medio» da non superare per aver diritto all'esenzione è calcolato in base alla fornice rispetto al «costo medio per studente». I tetti massimi previsti di costo per studente sono calcolati a 5.739,17 euro all'anno per la scuola d'infanzia, 6.634,15 euro per la primaria, 6.835,85 euro per le medie e 6.914,31 euro per le scuole superiori. Il «corrispettivo medio» si ottiene dividendo quanto pagato globalmente dai genitori per il numero degli allievi.

«Insomma – spiega ancora Corna – se le scuole sono paritarie, non hanno fini di lucro, non incassano più del «corrispettivo medio» stabilito, allora hanno diritto all'esenzione, come accade alla scuola statale. Il principio è importante perché per la prima volta viene ammesso che esiste un costo standard per studente che vale per tutte le forme di scuola pubblica e non solo per quella statale».

Per questo, appena diffusa la nota, tutte le associazioni hanno espresso apprezzamento a Mef e Miur. Inoltre, attraverso il parametro del «corrispettivo medio» risulta più chiaro, anche fra le scuole che hanno ottenuto il riconoscimento di «paritarie», chi svolge il servizio senza fini di lucro e chi invece sia un'impresa che produce profitto. Cosa del tutto legittima, ma economicamente diversa. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

